

REGOLAMENTO

ART. 1 - PRINCIPI

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto la CNA del Veneto si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Il regolamento è approvato dal Consiglio Regionale.

La delibera è valida se è espressa con voto favorevole della maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 2 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI

Gli organi devono essere convocati in forma scritta a mezzo posta ordinaria od altro idoneo sistema almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione deve contenere:

1. la località, la data e l'ora fissata per la riunione con specificato l'orario della prima e della seconda convocazione;
2. fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora;
3. l'ordine del giorno che specifichi, in modo sintetico, gli argomenti da trattare nella riunione:

In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione degli organi può avvenire anche a mezzo telegramma, PEC da trasmettere entro il giorno precedente la data fissata della riunione in prima convocazione.

Le convocazioni della Presidenza possono essere programmate nella precedente riunione senza necessità di ulteriore avviso.

Ogni riunione di ciascun organo deve essere verbalizzata; i verbali devono essere approvati nella successiva riunione.

Il Consiglio regionale e il Consiglio Regionale Elettivo sono convocati dal Presidente per conto della Presidenza con almeno 8 giorni di preavviso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato, o da altro membro di Presidenza delegato dal Presidente.

La Presidenza è convocata dal Presidente ed è presieduta dal Presidente o , se nominato, dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Presidente.

In casi eccezionali e di particolare urgenza la Presidenza può essere convocata, se nominato, dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere delegato dal Presidente o dal Consigliere più anziano.

E' fatto obbligo alla Presidenza di convocare il Consiglio entro un mese dalla richiesta se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l'O.d.G. da trattare, e sottoscritta da almeno il 30% dei suoi componenti.

E' fatto obbligo al Presidente di convocare la Presidenza entro 15 giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l' O.d.G. da trattare, e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale Elettivo è composto da 50 membri designati dalle Associazioni -Territoriali così ripartiti:

- A.P.P.I.A.-CNA Belluno	6	componenti
- Territoriale di Treviso	8	componenti
- Territoriale di Venezia	5	componenti
- Territoriale di Padova	15	componenti
- Territoriale di Vicenza	5	componenti
- Territoriale di Verona	3	componenti
- Territoriale di Rovigo	8	componenti

Oltre ai 50 membri designati ai sensi del 1° comma, è componente, ed a tutti gli effetti, del Consiglio Regionale il Presidente Regionale.

La Presidenza potrà invitare al Consiglio Regionale insieme ai Segretari/Direttori Territoriali tutti coloro ritenuti utili all'attività del Consiglio stesso.

Il numero dei componenti il Consiglio Regionale aventi diritto e l'attribuzione proporzionale degli stessi verrà rivista alla scadenza degli organi dalla Presidenza regionale che ne stabilirà le modalità.

Nella designazione dei componenti il Consiglio aventi diritto, le CNA Territoriali dovranno garantire la presenza del Presidente Territoriale, dei Presidenti Regionali delle Unioni Regionali, del Presidente della CNA Pensionati Regionale, del Presidente Regionale del Comitato Impresa Donna, dei Presidenti regionali dei raggruppamenti di interessi, del Presidente regionale di CNA Professioni e garantire la rappresentanza di genere.

ART. 4 – IL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

Il Consiglio Regionale Elettivo degli organismi dirigenti, è convocato dalla Presidenza Regionale, con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data prevista.

La riunione del Consiglio regionale elettivo deve collocarsi nei 90 giorni precedenti o successivi al giorno ed al mese in cui si svolse la seduta elettiva precedente.

Le CNA Territoriali costituenti segnaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza, i nominativi dei componenti il Consiglio aventi diritto.

L'indicazione dei nominativi deve pervenire alla Presidenza Regionale con almeno 15 giorni di anticipo sulla data del Consiglio.

La Presidenza Regionale invierà alle CNA Territoriali costituenti l'attribuzione proporzionale dei componenti aventi diritto con un preavviso di almeno 80 giorni dalla data del Consiglio.

ART. 5 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Ferme restando le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto e dal precedente art. 1, il Consiglio Regionale è valido se la riunione vede presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto o, in seconda convocazione, con almeno un terzo dei componenti stessi.

Il Consiglio Regionale Elettivo delibera con voto favorevole della maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto.

La Presidenza regionale è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 6 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

Le votazioni avvengono di norma in modo palese.

Si vota in modo segreto nei seguenti casi:

- quando ne sia fatta richiesta, verbale o scritta, da uno o più membri dell'organo e tale richiesta sia accolta dal 20% dei presenti aventi diritto al voto su quell'argomento. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano;
- in caso di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'apparato;
- in caso di provvedimenti nei confronti di imprenditori;
- in caso di mozione di sfiducia nei confronti di qualsiasi membro degli organi;
- nella elezione delle cariche associative salvo altra modalità adottate all'unanimità dei presenti aventi diritto.

ART. 7 – I MESTIERI E LE UNIONI

Il Presidente della Unione Regionale convoca e presiede gli organi dell'Unione Regionale.

Gli organi dell'Unione Regionale devono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti l'organo.

In caso di mancato funzionamento degli organi dell'Unione Regionale ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente della CNA Regionale, su conforme parere della propria Presidenza, può procedere alla convocazione degli organi stessi.

In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione Regionale, la Presidenza della CNA Regionale procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza e/o del Presidente.

I Portavoce regionali di mestiere sono componenti di diritto della Presidenza regionale di Unione di riferimento.

Il Portavoce regionale di mestiere potrà essere assistito da un Comitato Consultivo formato dai portavoce territoriali del mestiere di riferimento.

ART. 8 – I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE E CNA PENSIONATI

Il Presidente del raggruppamento di interesse e della CNA Pensionati convoca e presiede gli organi.

Gli organi del raggruppamento di interesse devono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti l'organo.

In caso di mancato funzionamento degli organi vale quanto previsto dal 3° e 4° comma del precedente art. 7.

ART. 9 - NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE

Secondo quanto previsto dallo statuto:

- i membri del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti non possono contemporaneamente essere componenti degli altri organi della stessa organizzazione confederale;
- i membri del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti non possono far parte di analoghi organi in altre organizzazioni confederali.

La carica di Presidente della CNA Regionale è incompatibile con quella di Presidente di CNA Territoriale, CNA Nazionale, di Unione, di raggruppamento di interessi, di CNA Professione e di Portavoce di Mestiere.

ART. 10 - FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

La Presidenza regionale convoca ogni quattro anni il Consiglio Regionale Elettivo e nomina il Collegio dei Saggi o il Comitato Elettorale.

Il Collegio dei saggi è formato da tre membri nominati dalla Presidenza fra le personalità rappresentative della CNA Regionale.

Il Comitato Elettorale è composto da tre membri di cui uno è il Segretario/Direttore regionale o suo delegato.

I componenti il Collegio dei saggi o del Comitato Elettorale non sono candidati alla Presidenza regionale. Nel caso la Presidenza regionale nomini il Comitato Elettorale, la stessa deve deliberare il regolamento elettorale.

ART. 11 - UFFICIO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE REGIONALE

Il Segretario/Direttore Regionale si avvale di un organo tecnico-consultivo sui problemi concernenti l'attività della CNA Regionale del Veneto composto dai Segretari/Direttori delle CNA Territoriali costituenti ed eventualmente allargato di volta in volta a coloro ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi associativi.

ART. 12 - INCARICHI IN ORGANI NAZIONALI

I membri dell'Assemblea Nazionale della CNA di designazione della CNA Regionale sono, di norma, individuati tra i componenti il Consiglio Regionale e con i medesimi criteri previsti per la composizione del Consiglio stesso.

ART. 13 - PRESIDENZA ONORARIA

Secondo l'art. 15 dello statuto il Consiglio può deliberare il conferimento della Presidenza Onoraria della CNA Regionale del Veneto a coloro che hanno acquisito meriti particolari o che per almeno due mandati consecutivi hanno ricoperto la carica di Presidente del Regionale stesso.

Il Consiglio può deliberarne la decadenza e sostituzione.

ART. 14 - DECADENZA DAGLI ORGANI

I componenti degli organi che risultino assenti non giustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni degli organi stessi che si tengono nell'arco di un anno, decadono automaticamente.

Le CNA Territoriali, secondo i principi ed i criteri indicati per ciascun organo nello statuto e nel regolamento, provvedono alla sostituzione.

I componenti gli Organi decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA;
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti.

ART. 15 – QUOTE ASSOCIATIVE

Alla CNA Regionale sono dovute le quote associative ordinarie annuali. Esse sono determinate per ciascun anno nella misura e con le modalità proposte dalla Presidenza e deliberate dal Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale potrà deliberare, su proposta della Presidenza, eventuali contributi straordinari per specifiche finalità.

Le deliberazioni del Consiglio Regionale sulle quote associative ordinarie e/o straordinarie sono vincolanti per le CNA Territoriali costituenti e dovranno pertanto essere adottate dai loro organismi dirigenti a ciò delegati.

ART. 16 – PIANO STRATEGICO

La Presidenza Regionale approva, su proposta del Segretario/Direttore, il Piano Strategico poliennale della CNA Regionale e ne verifica la conformità con le linee di politica finanziaria previsionale annuale e pluriennale.

Il Piano Strategico ha validità massima fino alla convocazione del Consiglio Regionale elettivo di cui all'art. 4.

La Presidenza Regionale stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del Piano Strategico.

ART. 17 – REVOCA DI PARTECIPAZIONE ALLA CNA REGIONALE

La revoca di partecipazione alla CNA Regionale del Veneto da parte di una CNA Territoriale deve essere deliberata da almeno due terzi dei componenti le assemblee Territoriali, e sottoscritta da almeno metà dei rispettivi associati .

La comunicazione deve avvenire almeno un anno prima dell' attivarsi giuridico formale dell'evento e vanno fatti salvi tutti i rapporti e contratti pluriennali eventualmente in essere.

ART. 18 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento valido per la CNA Regionale del Veneto, approvato dai soci costituenti tramite delibera del Consiglio Regionale e sottoscritto dai sette Presidenti delle CNA Territoriali costituenti, abroga ogni precedente simile normativa.

Il Consiglio Regionale attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito il Presidente della CNA Regionale espresso e formale mandato per tutte le modifiche che saranno richieste dalla Direzione Nazionale della CNA.

ART. 19 – SCIoglimento DELLA CNA REGIONALE

Lo scioglimento della CNA Regionale del Veneto può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio in seduta plenaria , appositamente convocato dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore al 80% dei componenti aventi diritto e con almeno il consenso di sei CNA Territoriali su sette.

In caso di scioglimento il Consiglio nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Regionale.

I beni della CNA Regionale che residueranno terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA stessa.

ART. 20 - NORMA TRANSITORIA

Le norme contenute nel presente regolamento attuativo dello Statuto abrogano ogni precedente regolamento e normativa in merito.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento a quello del livello Nazionale.